

STATUTO ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)

(progetto del 22 febbraio 2010)

Commento generale

La Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 all'art 3 Regioni, cpv. 4 lascia aperta la scelta del tipo di unità organizzativa più adatto per lo svolgimento dei compiti previsti dalla nuova politica regionale.

È stata scelta la forma giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, in quanto meglio risponde alle finalità operative e permette un controllo politico ed operativo. Questo modello è stato adottato ed ha dato buona prova nelle Regioni LIM riconosciute a livello federale ed in molti partenariati fra Enti pubblici e privati a livello nazionale e cantonale, intenzionati a realizzare congiuntamente scopi ben definiti e condivisi come è il caso dell'ERS-L.

Gli articoli proposti sono comprensibili, stabiliscono in modo chiaro gli scopi, l'organizzazione, il funzionamento, i compiti e le risorse finanziarie.

La Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 all'art. 6 Enti regionali per lo sviluppo stabilisce che "Gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati." Al cpv. 2 indica che "I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione dell'ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali."

La proposta di statuto è stata elaborata considerando la strategia di promozione che l'ERS-L intende perseguire, come pure il tipo di unità organizzativa che è stato ritenuto più adatto per lo svolgimento dei previsti compiti. Un'attenzione particolare è stata prestata anche alla rappresentatività democratica: tutti i 59 Comuni invitati ad aderire all'Ente partecipano in forma diretta all'Assemblea.

Per concludere, viene proposto un Ente regionale agile e snello, orientato all'efficacia, alla crescita economica e territoriale.

Commento particolare

Art. 4 Membri

La partecipazione all'Associazione è stata volutamente estesa a enti o associazioni privati o di diritto pubblico (ad esempio associazioni professionali, organizzazioni turistiche, corporazioni, patriziati, imprese di trasporto, associazioni industriali e commerciali ecc.) che sono fra i motori dello sviluppo regionale. Tramite l'Ente si intende contribuire a migliorare la coordinazione e il dialogo tra i diversi attori attivi a livello regionale, tanto privati quanto pubblici, ritenuto implicito il ruolo guida dei Comuni e tenendo conto del fatto che l'integrazione della promozione economica con la politica regionale implica il coinvolgimento dell'economia privata (e loro organizzazioni). Il successo dell'implementazione della NPR dipenderà della capacità di sviluppare questo coinvolgimento attraverso dialogo, creazione di alleanze mirate e del partenariato pubblico - privato (PPP). Strategia nella quale rientrano non solo le iniziative dell'ente pubblico, ma anche - e in misura ancor più rilevante - quelle della società civile (mondo universitario, aziende, associazioni, rami economici ecc.).

L'adesione di persone fisiche all'Ente regionale per lo sviluppo è stata voluta per permettere ad imprenditori privati che promuovono progetti ed iniziative in sintonia con la politica regionale e con le sue finalità e che concorrono in modo concreto ed importante allo sviluppo economico del Luganese di far parte dell'Associazione.

Art. 7 Dimissioni e esclusione di membri

È stato inserito il cpv. 3 nel rispetto delle norme del Codice Civile Svizzero. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione dall'Associazione.

Art. 8 Settori territoriali

Sono stati ripresi i Settori, che corrispondono ai comprensori geografici e funzionali della Commissione regionale dei trasporti del Luganese che permettono di promuovere una comprensione comune dei problemi a livello intercomunale e migliorare la collaborazione e lo scambio di esperienze anche nelle subregioni del Luganese. I Settori sono inoltre rappresentati nel Comitato esecutivo e concorrono alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi.

Tenuto presente degli scopi dell'ERSL, in particolare dell'impegno prioritario per promuovere lo sviluppo socioeconomico e delle politiche settoriali, i perimetri dei Settori saranno analizzati dal Comitato esecutivo dopo la fase d'avvio e di consolidamento del nuovo Ente in funzione dei comparti e delle relazioni funzionali. Se del caso, dopo gli opportuni coinvolgimenti e d'intesa con i Municipi interessati, verranno proposte delle modifiche all'Assemblea.

È stato inserito il cpv. 3 che stabilisce la costituzione e la funzione dell'Assemblea dei singoli Settori, formata dai rappresentanti di ciascun Comune del Settore che ha il compito di designare, in occasione del rinnovo dei poteri comunali, il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea per la ratifica. Ai Comuni dei singoli Settori è lasciata la piena facoltà per quanto riguarda la costituzione e funzionamento dell'Assemblea del Settore.

Art. 11 Composizione

Per favorire una chiara comprensione ed applicazione dell'articolo è stata meglio esplicitata la formulazione del cpv. 1 in merito alla rappresentatività dei membri.

Considerato che all'ERSL possono aderire anche altri Enti di diritto pubblico (Patriziati, Enti turistici ecc.), associazioni, società di diritto privato e persone fisiche, è stato indicato, per evitare malintesi, che l'Assemblea è composta dai membri, in ragione di un rappresentante per ogni membro.

Art. 12 Riunione convocazioni, numero legale

In base alle osservazioni ricevute l'articolo è stato meglio strutturato.

Le Assemblee ordinarie sono state estese a due sedute, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.

È stato modificato il cpv. 5 per favorire la partecipazione democratica. È stato fissato che l'Assemblea viene presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.

Viene proposto un capoverso aggiuntivo (cpv. 6) che fissa il numero legale di voti presenti affinché l'Assemblea possa validamente deliberare. Il CCS non prevede un numero minimo di presenza; si ritiene comunque utile fissare una barriera. La presenza di almeno 1/3 di voti garantisce all'Assemblea una sufficiente espressione democratica e comporta nel contempo il coinvolgimento dei membri e dei loro rappresentanti.

Nel caso di convocazioni di Assemblee straordinarie su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri (cpv. 9) i Comuni, al momento di adottare le decisioni, disporranno comunque della maggioranza dei voti rispetto agli altri membri (art. 14 Diritto di voto). Il medesimo criterio decisionale da parte dell'Assemblea si applica anche per l'esame di eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno, possibilità prevista dal cpv. 7.

Art 13 Competenze

Sono state opportunamente completate le lett. a) e b); l'Assemblea nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori e nomina inoltre il suo Presidente e il Vice Presidente.

È stata tolta la lett. i), ritenuta superflua.

Art. 14 Diritto di voto

I Comuni si fanno carico della responsabilità operativa e finanziaria dell'Ente; la loro responsabilità è stata ancorata in modo chiaro e dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri.

Si è ritenuto inoltre di dare il giusto peso ai Comuni in base alla popolazione finanziaria.

Oltre al voto assembleare che dispone ogni Comune viene aggiunto un voto supplementare per ogni frazione di 2'000 abitanti. Lugano avrà 27 voti supplementari, Capriasca 3, Massagno 2, Collina D'Oro 2, Agno,

Bioggio, Caslano, Paradiso, Savosa, Torricella-Taverne 1. Tutti i Comuni si siedono pertanto al medesimo tavolo di discussione con pari dignità: ciò rappresenta un elemento di coesione importante.
 In totale i voti supplementari attribuiti in base alla popolazione finanziaria (stato al 31.12.2008) sono 40; i voti complessivi per settore sono invece i seguenti:

• Lugano	29
• Ceresio Centrale	11
• Ceresio Nord	14
• Valli di Lugano	22
• Malcantone	<u>23</u>
per un totale di	99 voti

Designazione e nomina dei rappresentanti dei Comuni

Sono state presentate diverse richieste di informazioni per quanto concerne la modalità per la designazione e la competenza di nomina dei rappresentanti dei Comuni membri.

È implicito quanto stabilito dal cpv. 1 nel senso che i Comuni sono rappresentati da un membro dell'Esecutivo.

La designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di un comune è subordinato di principio alla competenza del Legislativo (art. 13 lett. p LOC).

La designazione dei delegati comunali nelle associazioni, a norma degli art. 60 e ss del CCS non può sottostare alla competenza del Legislativo quando si pone una finalità diversa da quella politica.

Il Comitato organizzativo (CO) della CRTL ed il Gruppo tecnico di sostegno al CO ritengono che la competenza e l'organizzazione dei Dicasteri all'interno degli Esecutivi siano i fattori preponderanti per la scelta del loro rappresentante all'Assemblea dell'ERSL da proporre comunque al Legislativo per la ratifica formale.

Il coinvolgimento del Legislativo permette di dare maggiore visibilità al nuovo Ente e nel contempo permette al Legislativo di avere un loro referente.

Si tratta di compromesso sostenibile, inteso sempre a privilegiare le competenze e le capacità ad assumere un ruolo di rappresentanza molto importante nell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese.

L'articolo 14, così come proposto, ha dato adito a differenti interpretazioni. Sono stati completati i cpv. 2 e 3 ed è stato aggiunto il cpv. 4.

Cpv. 2 Per quanto concerne il diritto di voto ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).

Esempi di calcolo dei voti supplementari:

-Capriasca	6097 abitanti	1 voto di base	+ 3 voti supplementari
-Massagno	5788 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Collina D'Oro	4501 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Paradiso	3724 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare
-Bioggio	2369 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare

Cpv. 3 È stato inserito il nuovo capoverso che specifica il diritto di voto degli altri membri (Associazioni di diritto pubblico - per esempio Patriziati, Enti turistici - Associazioni, Società di diritto privato e persone fisiche). Ogni membro ha diritto a un voto.

Cpv. 4 Nella proposta di statuto figurava al cpv. 3. È stato corretto l'errore, nel senso che le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e non dei membri presenti.

Art. 15 Funzione e composizione (Comitato esecutivo)

È stato volutamente proposto un Comitato esecutivo di 5 membri, forte ed immediato a livello decisionale, improntato all'efficacia ed alla competenza, una filosofia di lavoro che caratterizzerà l'Ente e l'Agenzia regionale per lo sviluppo. È stato ripreso il collaudato indirizzo della CRTL; il Comitato esecutivo dovrà farsi carico degli indirizzi operativi, strategici e di controllo dell'Ente. Sarà confrontato con un grande impegno di lavoro; i membri continueranno ad avere un costante contatto con i Settori, stimolando la partecipazione dei Comuni e degli attori locali al processo di crescita.

È stato riformulato il cpv. 2 senza modificarne la sostanza, specificando il numero dei membri del Comitato esecutivo.

Art. 16 Competenze

È stato inserito una lettera aggiuntiva. Il Comitato è competente per la nomina del Segretario dell'Associazione.

Art. 17 Compiti

Per quanto concerne l'aspetto operativo degli ERS e delle relative Agenzie, in particolare i criteri di scelta delle iniziative e di valutazione dei progetti, come pure le modalità di presentazione, idea di progetto, elaborazione del progetto e preavvisi delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni fa stato il Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 19 Finanziamento e art. 23 Scioglimento

È stato correttamente indicato Assemblea, invece di Assemblea generale. Cpv. 1. art. 23 è stato ritenuto sufficiente indicare che "Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti", tralasciando presenti.

ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)

STATUTO ASSOCIAZIONE

(progetto del 22 febbraio 2010)

CAPITOLO 1

Denominazione, scopo, sede e durata

Art. 1. Denominazione

Con la denominazione Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Scopi

1. L'ERS-L ha i seguenti scopi:
 - a) essere il motore dello sviluppo socioeconomico regionale;
 - b) valorizzare il territorio secondo le sue potenzialità;
 - c) garantire il coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi;
 - d) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l'applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
 - e) potenziare la competitività della regione;
 - f) incrementare la produzione di valore aggiunto;
 - g) mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
 - h) svolgere funzione di sportello unico regionale;
 - i) promuovere i beni e servizi della regione / del territorio;
 - j) recepire concepire lanciare coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale;
 - k) promuovere le aree periferiche;
 - l) promuovere la collaborazione e le sinergie tra enti pubblici e privati.
2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-L costituisce delle agenzie operative riservato quanto disposto dalla Legge cantonale d'applicazione sulla politica regionale del 22.06.2009 e dalla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997.
3. Le iniziative dell'ERS-L e delle agenzie operative si orientano e vengono attuate secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
4. L'ERS-L è senza fini di lucro.

Art. 3. Sede e durata

1. La sede dell'ERS-L è Lugano.
2. La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Membri

Art. 4. Membri

Sono membri gli enti di diritto pubblico o associazioni, società di diritto privato e persone fisiche che perseguono obiettivi finalizzati allo sviluppo regionale del Luganese.

Art. 5. Ammissione di nuovi membri

1. Le domande di ammissione in qualità di membro vanno inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda d'ammissione il richiedente s'impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite dallo statuto.

Art. 6. Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'ERS-L, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7. Dimissioni e esclusione di membri

1. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo.
2. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'ERS-L. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
3. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Art. 8. Settori territoriali, competenze

1. L'ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
 - a) Lugano;
 - b) Ceresio Centrale;
 - c) Ceresio Nord;
 - d) Valli di Lugano;
 - e) Malcantone.
2. La modifica dei perimetri dei settori è di competenza del Comitato esecutivo, sentiti i Comuni interessati.
3. Entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali viene costituita l'Assemblea dei singoli Settori, convocata dal Comitato esecutivo in carica e formata dai rappresentanti dei Comuni di ciascun Settore, che designa il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea.

Art. 9. Organi

Gli organi dell'ERS-L sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) i Revisori dei conti.

Art. 10. Strumenti operativi

Per raggiungere gli scopi stabiliti, di cui all'Art. 2, l'ERS-L si avvale di proprie agenzie operative, organizzate sulla base di un mandato di prestazione e di budget finanziario globale.

A. Assemblea

Art. 11. Composizione

1. L'Assemblea è composta dai membri o dai loro rappresentanti in ragione di un rappresentante per ogni membro.
2. I Comuni sono rappresentati da un membro dell'esecutivo.

Art. 12. Riunioni e convocazioni e numero legale

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
2. È convocata in seduta costitutiva entro sei mesi dal rinnovo dei poteri comunali per la nomina del Comitato esecutivo.
3. È convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
4. Si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.
5. È presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.
6. L'Assemblea può validamente deliberare in presenza di almeno 1/3 dei voti.
7. Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
8. I membri sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
9. Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 13. Competenze

L'Assemblea:

- a) nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori,
- b) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo;
- c) approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale e ne dà scarico al Comitato esecutivo, così come il preventivo;
- d) discute gli obiettivi strategici;
- e) approva le proposte di ammissione e di esclusione dei membri;
- f) decide sulle proposte del Comitato esecutivo riguardo alle quote di finanziamento (art. 19);
- g) approva e modifica lo statuto (art. 22);
- h) scoglie l'Associazione (art. 23).

Art. 14. Diritto di voto

1. I Comuni dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrà automaticamente di un numero maggiorato di voti.
2. Ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).
3. Tutti gli altri membri indicati all'art. 4 hanno diritto ad un voto.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

B. Il Comitato esecutivo

Art. 15. Funzione e composizione

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'ERS-L e assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. È composto da 5 rappresentanti dei Comuni membri, in ragione di un rappresentante per ogni singolo settore territoriale (Art. 8).
3. Rappresenta l'ERS-L di fronte a terzi ed è vincolato con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

Art. 16. Competenze

1. Il Comitato esecutivo:
 - a) definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine, organizzando i rapporti con i settori;
 - b) costituisce le agenzie operative;
 - c) istituisce gruppi di lavoro o d'accompagnamento, secondo necessità;
 - d) approva le proposte di progetto e decide di attuarle tramite le agenzie operative oppure tramite incarico ad esterni;
 - e) negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione delle agenzie operative;
 - f) controlla l'attività delle agenzie ai sensi dell'Art. 2;
 - g) designa il Segretario dell'Associazione;
 - h) approva le assunzioni di personale, incluse quelle delle agenzie operative;
 - i) formula il preventivo e le proposte di finanziamento annuali da sottoporre all'Assemblea, conformemente all'Art. 19;

- j) nomina l'ufficio di revisione esterno;
- k) definisce il perimetro dei settori;
- l) approva o respinge i progetti proposti dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- m) delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti.

2. Il Comitato esecutivo può delegare parte delle sue competenze al cpv. 1 del presente articolo alle agenzie operative.

Art. 17. Compiti

Il Comitato esecutivo adotta un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti.

C. Revisori dei conti

Art. 18. Revisori

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

CAPITOLO 4

Risorse finanziarie

Art. 19. Finanziamento

1. Le spese di funzionamento dell'ERS-L e delle agenzie operative sono a carico dei membri. Il Comitato esecutivo sottopone annualmente all'Assemblea il preventivo con la proposta di riparto dei costi finanziari.
2. Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione finanziaria. Le quote di altri membri sono negoziate dal Comitato esecutivo.
3. L'Assemblea fissa annualmente le quote a carico dei membri.
4. I contributi versati dal Cantone o dalla Confederazione o eventuali altri finanziamenti derivanti da progetti, studi di fattibilità, sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente andranno in diminuzione del costo restante a carico dei membri.
5. È ammessa la creazione di riserve finanziarie.
6. In caso di disaccordo, decide definitivamente il Consiglio di Stato.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 20. Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

Art. 21. Controversie

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano.

Art. 22. Modifica degli statuti

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e per essere adottate occorre la presenza di 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 23. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai membri proporzionalmente al loro impegno finanziario.

Art. 24. Norme transitorie

L'ERS-L assume gli scopi e i compiti previsti dall'art. 2 della Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 e del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 marzo 1997.

Art. 25. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a il 2010 ed entrata immediatamente in vigore.